

DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020

225/2020/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 125829511**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1116^a riunione del 23 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 17 ottobre 2017 (prot. Autorità 33922 del 17 ottobre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, indicata nel preventivo identificato con codice di rintracciabilità 125829511;
2. in data 30 ottobre 2017 (prot. 35555), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 15 novembre 2017 (prot. Autorità 37356 del 15 novembre 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni relative allo stato delle procedure per la realizzazione delle nuove infrastrutture sulla Rete di Trasmissione Nazionale indicate nel preventivo 125829511;
5. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito le informazioni richieste mediante due distinte comunicazioni: la prima trasmessa solo all'Autorità (prot. Autorità 18288 dell'8 luglio 2019), contenente alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi, la seconda indirizzata ad entrambe le parti del procedimento (prot. Autorità 18287 dell'8 luglio 2019), priva dei sopracitati dati sensibili di soggetti terzi;
6. in data 8 giugno 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come *“la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”*;
 - b) l'articolo 1, comma 1, lettera ff), che definisce il punto di inserimento sulla rete esistente come *“il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione”*;
 - c) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;

- d) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 7, comma 3, lettera b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- e) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- f) l'articolo 35, comma 1, che prevede l'attuazione di opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica tra gestori di rete, nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore);
- g) l'articolo 35, comma 2, lettera a), laddove si stabilisce l'obbligo del primo gestore di richiedere al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica;
- h) l'articolo 35, comma 2, lettera b), che obbliga il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore, relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, a trasmettere al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi;
- i) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 8. In data 30 giugno 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari a 500 kW, da realizzare in località Ramonnino, nel Comune di Pietragalla (PZ);
- 9. in data 31 agosto 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità

- 125829511, indicando che *“la soluzione tecnica individuata considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area, prevede la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV denominata «PIETRAGALLA» da collegarsi alla rete RTN di TERNA”*;
10. in data 2 novembre 2016, il reclamante ha richiesto al gestore una modifica del suddetto preventivo di connessione;
 11. in data 23 dicembre 2016, il gestore ha comunicato al reclamante il diniego alla suddetta richiesta di modifica, confermando che *“la soluzione tecnica inviata col nostro citato preventivo del 31/08/16 rappresenta ad oggi il minimo tecnico con il quale connettere l’impianto di produzione”*;
 12. in data 14 settembre 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore *ex art. 3 della Disciplina*;
 13. in data 13 ottobre 2017, il gestore ha rigettato il suddetto reclamo;
 14. in data 17 ottobre 2017, il reclamante ha trasmesso l’odierno reclamo all’Autorità.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto *“la realizzazione di un elettrodotto di 8.750 (ottomilasettecentocinquanta) metri rappresenta un’opera impattante e, pertanto, incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l’inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d’acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica”*;
16. il reclamante evidenzia, inoltre, una serie di carenze che riguarderebbero il preventivo contestato, quali:
 - a) la violazione dell’articolo 35, comma 2, del TICA, per mancato adempimento del gestore agli obblighi, ivi previsti, in tema di coordinamento tra gestori di rete;
 - b) la violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera ff), del TICA, poiché il preventivo *“non prevede la connessione dell’impianto su di un punto di rete già esistente ma, al contrario, la STMG in esso contenuta prevede una mera ipotesi di connessione”*;
 - c) l’illegittimità della Specifica Tecnica, allegata al preventivo, che *“obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l’iter autorizzativo ed, in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale, nonché alla localizzazione della futura Cabina Primaria”*;
17. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità:
 - a) *“di prescrivere ad e-distribuzione S.p.A., ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati*

- c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 8.750 (ottomilasettecentocinquanta) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto de quo (di seguito buffer) e, per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo, ossia la necessità di realizzare una connessione in Alta Tensione”;*
- b) *“di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva che - in relazione alla comunicazione di Terna S.p.A. n. TE/P20100008752 del 24/06/2010 - il gestore abbia provveduto ad adempiere, entro la tempistica prevista, a quanto disposto dall'art. 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” e ad eseguire, altresì, tutti gli adempimenti all'uopo previsti”;*
- c) *“nel caso in cui, in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto buffer e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze”;*
- d) *“per l'effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 10/01/2017”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore afferma la correttezza del proprio operato in relazione all'emissione del preventivo di connessione in quanto *“la soluzione tecnica inviata in data 31/08/2016 continuava a rappresentare il minimo tecnico a cui connettere l'impianto; inoltre, dalle ulteriori analisi tecniche effettuate, era emerso che le linee più vicine al sito ove sarebbe sorto l'impianto di produzione non consentivano l'immissione di ulteriore energia in virtù delle criticità di rete già presenti, in particolare per quel che concerne le violazioni di portata e delle criticità relative alla adeguata compensazione della corrente di guasto monofase degli impianti primari esistenti”;*
19. *“in tema di richiesta di accesso agli atti ex art. 22 della L. 241/1990” il gestore comunica che “in via del tutto eccezionale stante la genericità della vostra richiesta di accesso, stiamo provvedendo a raccogliere le domande di connessione ed i preventivi (emessi, in sviluppo e relativi ad impianti attivati) relativi ad impianti la cui potenza impattava sulle linee MT e BT, presenti nel raggio di 8.750 mt dal luogo di realizzazione del vostro impianto di produzione”;*
20. il gestore respinge le contestazioni inerenti al mancato coordinamento fra gestori ex articolo 35 del TICA *“in ragione del fatto che il documento di vostro interesse, rappresentato dalla STMG, vi è stato già fornito ed allegato al preventivo col*

quale ED, nel rispetto delle disposizioni del TICA, vi ha correttamente indicato anche gli estremi e gli interventi previsti da altro Gestore”;


21. con riferimento alla presunta illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, invocata dal reclamante, il gestore rappresenta che *“si tratta di infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso ovvero lo acquisisca per consentire al Gestore di rete di realizzare (sempre che la costruzione venga affidata al Gestore in sede di accettazione del preventivo) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

22. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 31 agosto 2016 e confermata dalla comunicazione del 23 dicembre 2016 con cui il gestore ha negato la richiesta di modifica del preventivo, formulata dal reclamante in data 2 novembre 2016; soluzione di connessione che - a dire di quest’ultimo - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica.
23. Pertanto, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l’Autorità ha verificato l’effettiva e totale saturazione, ai fini dell’elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 125829511, delle reti elettriche, in media e bassa tensione, prossime al sito indicato dal reclamante per la realizzazione del lotto di impianti di produzione;
24. al riguardo, è stata utilizzata la documentazione agli atti, relativa alle pratiche che prevedevano la connessione di impianti di produzione a linee elettriche MT attestata alla Cabina Primaria (CP) Avigliano (la più vicina al sito di installazione indicato dal reclamante), acquisita in contraddittorio con il gestore in occasione della verifica ispettiva, effettuata dall’Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel;
25. in particolare, dall’analisi delle suddette pratiche di connessione, riferibili al trasformatore Verde della CP Avigliano, è risultato che:
 - a) con riferimento alla pratica T0572283, associata ad una potenza in immissione di 480 kW, all’accettazione del preventivo avvenuta in data 28 gennaio 2014, non è seguita né la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo ai sensi dell’articolo 9 del TICA, né la dichiarazione di inizio lavori di cui all’articolo 31 del TICA; il gestore ha inviato i solleciti in data 14 aprile 2016, in ritardo, rispettivamente, di 22 mesi e di 14 mesi, e ha annullato la pratica in data 13 ottobre 2016, in ulteriore ritardo di circa 5 mesi rispetto al termine di trenta giorni lavorativi indicato nei suddetti solleciti;
 - b) con riferimento alla pratica T0658777, associata ad una potenza in immissione di 480 kW, all’accettazione del preventivo avvenuta in data 5 maggio 2015, non è seguita né la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo ai sensi dell’articolo 9 del TICA, né la dichiarazione di inizio

- lavori di cui all'articolo 31 del TICA. Il gestore non ha inviato il sollecito previsto dall'articolo 9 del TICA. La pratica avrebbe dovuto essere annullata il 1° dicembre 2015, mentre il gestore ne ha finalizzato l'annullamento solo in data 8 settembre 2016;
- c) con riferimento alla pratica 110546869, associata ad una potenza in immissione di 200 kW, il preventivo emesso dal gestore in data 11 febbraio 2016 non è stato accettato dal richiedente; ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TICA, la pratica avrebbe dovuto essere annullata decorsi 45 giorni lavorativi dalla data di emissione del preventivo (15 aprile 2016), mentre il gestore ha finalizzato l'annullamento della pratica solo in data 31 agosto 2016;
 - d) con riferimento alla pratica 109722858, associata ad una potenza in immissione di 200 kW, il preventivo emesso dal gestore in data 3 dicembre 2015 non è stato accettato dal richiedente; ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TICA, la pratica avrebbe dovuto essere annullata decorsi 45 giorni lavorativi dalla data di emissione del preventivo (8 aprile 2016), mentre il gestore ha finalizzato l'annullamento della pratica solo in data 24 novembre 2016;
- 26. si tratta, dunque, di una capacità di rete complessiva pari a circa 1.360 kW che il gestore non avrebbe dovuto considerare come prenotata sul trasformatore Verde della CP Avigliano al momento della predisposizione del preventivo 125829511;
 - 27. ne consegue che, alla luce di tali evidenze istruttorie, l'eliminazione della potenza in immissione associata alle pratiche di connessione, indicate nel precedente punto 25, determina il venir meno dello stato di saturazione virtuale del trasformatore Verde della CP Avigliano;
 - 28. tali considerazioni risultano confermate anche dalla nota di aggiornamento, trasmessa dal gestore all'Autorità in data 4 luglio 2018 (prot. Autorità 20561 del 5 luglio 2018), in risposta ad una richiesta di informazioni inviata dall'Autorità a seguito della citata verifica ispettiva;
 - 29. dai dati forniti dal gestore, infatti, risulta che il trasformatore Verde della CP Avigliano non fosse in condizioni di saturazione nel mese di agosto 2016, come illustrato dall'andamento della potenza complessivamente impegnata su tale elemento di rete riportata nel grafico di Figura 1 (linea azzurra):

Figura 1 - potenza impegnata sul trasformatore verde della CP Avigliano



30. pertanto, risulta accertato che il gestore, con l'emissione del preventivo contestato, non ha fornito al reclamante la soluzione tecnica minima ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del TICA in quanto alla data di rilascio del suddetto preventivo, non avendo più validità le citate pratiche di connessione, avrebbe potuto prevedere una soluzione di connessione più semplice di quella indicata nel preventivo in parola, non essendo necessaria, per la connessione del lotto di impianti del reclamante, la realizzazione di una nuova Cabina Primaria e il relativo sviluppo della RTN.
31. Con riferimento, invece, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non può trovare accoglimento.
32. Infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si prende atto della dichiarazione, formulata dal gestore nella propria memoria difensiva, di voler consentire al reclamante tale accesso. In ogni caso, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giurisdizionale dell'Autorità.

33. Ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
34. Pertanto, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo merita parziale accoglimento

DELIBERA

1. di accogliere in parte, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 125829511, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.A., dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di ripristinare la validità della pratica di connessione di cui al precedente punto 1 e di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, elaborato conformemente alla presente decisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini